

## Emendamento 4

All'articolo 2 aggiungere.

Il Ruolo di Garante può tutelare dei diritti degli enti: non può essere ricoperto da membri del Parlamento, del Consiglio regionale, provinciale, comunale, delle D. L. R. o Azionisti delle Aziende Sanitarie Locali; di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali di partiti politici; unions dipendenti comunali, né altri enti locali, istituzioni, caseggi e aziende di pubblici o sottoposti e vigilante o di enti comunali, né lo stesso negli due anni; né siano amministratori di enti, società ed imprese o persone poteri pubbliche nonché titolari, amministratori e dirigenti di enti, società e imprese vincolati con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevono e possiedono titoli di somministrazioni del Comune. Il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interesse con le funzioni.

Si applicano, altresì, al Garante le norme di incompatibilità previste per le cariche di Sindaco e Assessore degli enti locali.

Francesco Auletta (PD)

Parere Tecnico  
positivo sull'emendamento n° 4

HP